

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 14/01/2026

FATTO

La parte ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di chiedere la condanna dell'intermediario ad una integrazione dell'equo rimborso spettante in seguito alla estinzione anticipata di finanziamenti con cessione del quinto della pensione .

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 22/07/2025, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.212,00 così suddivisi:

- € 1.384,00 per il contratto n. *****539;
- € 828,00 per il contratto n. *****833.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue.

Contratto n. *****539

Si richiede al Collegio di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per le seguenti motivazioni.

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in oggetto, avvenuta alla data del 31.12.2019, parte ricorrente, a fronte della ricezione dell'importo di euro 332,18 da parte dell'intermediario, ha rinunciato espressamente ad ogni eventuale ulteriore azione, ricorso ABF o causa civile, relativamente all'estinzione anticipata del contratto n. *****539.

Trasmette copia dell'atto di rinuncia sottoscritto dal ricorrente in data 12.07.2021 ed evidenza del rimborso effettuato in favore di quest'ultimo alle coordinate fornite dallo stesso cliente.

Contratto n. *****833

Si richiede al Collegio di respingere il ricorso, in via principale, avendo il ricorrente rilasciato ogni più ampia quietanza con riferimento all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento.

In via subordinata, in quanto l'intermediario ha sempre operato nel pieno rispetto delle norme primarie e secondarie di cui alle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti e in conformità al contratto.

Per quanto attiene in particolare ai rimborsi dovuti per l'estinzione anticipata del finanziamento, si evidenzia che il contratto in esame riporta in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni contrattuali, indicando in modo dettagliato i costi connessi nonché le voci di costo ripetibili e non ripetibili per la residua vita del contratto.

Con particolare riguardo alle commissioni finanziarie, si precisa che non solo il contratto di finanziamento indica puntualmente le voci di costo ripetibili in caso di estinzione anticipata, ma anche nel documento SECCI preliminare che il cliente ha ricevuto prima della stampa del contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata.

Con riferimento alle commissioni di distribuzione, sono indicate tra i costi non ripetibili, trattandosi di costi di terzi, relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito, come tali non rientranti nella definizione di costo totale del credito.

DIRITTO

La resistente produce le dichiarazioni di rinuncia , sottoscritte da parte ricorrente con riferimento ai contratti oggetto del ricorso, ritenendo che al cliente sarebbero preclusi ulteriori rimborsi.

La questione dell'efficacia preclusiva è stata scrutinata, con riferimento alla quietanza liberatoria, dal Collegio di Coordinamento, che si è pronunciato con decisione n. 8827 del 21 luglio 2017:

«[...] Al riguardo, l'ordinanza di rimessione ha evidenziato il contrasto di orientamenti emerso fra i collegi di Napoli e Roma: il primo ritiene infatti che la dichiarazione contenuta nella quietanza integri una rinuncia del cliente al diritto di ricevere ulteriori somme oltre quelle pagate dall'intermediario; il secondo assume invece che la genericità e indeterminatezza della dichiarazione resa dal cliente nell'atto di quietanza non consentano di attribuire ad essa una portata preclusiva di ulteriori richieste restitutorie, restando pertanto intatto il diritto del cliente di ricevere le eventuali differenze ancora dovute per effetto dell'estinzione anticipata.

[...] Con specifico riguardo al caso di specie, rileva il Collegio che il ricorrente ha reso una dichiarazione del seguente tenore: «Il sottoscritto, con riferimento al contratto di finanziamento sopra indicato, da Lei estinto, in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato, accetta l'ammontare della quota di oneri/costi goduti pari a ... Il sottoscritto dichiara che, con la ricezione delle somme sopra riportate, si intende perfezionato il presente atto di Quietanza, con completa tacitazione di ogni diritto e pretesa per il contratto suindicato, nonché ampia liberatoria e quietanza; comunico inoltre la mia piena soddisfazione in ordine alla estinzione del finanziamento in argomento, dichiarando, altresì, di non avere null'altro da pretendere ... in relazione al contratto in oggetto».

Ad avviso del Collegio, all'atto di quietanza sottoscritto dal ricorrente non può essere ricondotta l'efficacia preclusiva propria dei negozi rinunciativi o transattivi. Sotto un secondo profilo, più

direttamente riconducibile al presunto effetto preclusivo eccepito dal resistente, si osservi che, per un verso, dal tenore delle dichiarazioni contenute nell'atto non può ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti. Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Per un altro verso, invece, la dichiarazione liberatoria appare non di meno insuscettibile di essere interpretata alla stregua di un atto transattivo. Mancherebbe, nel caso, in primo luogo, l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto, cui, diversamente, sarebbe da ricondurre un effetto trascendente la semplice ricezione di somme di denaro, orientandosi al superamento di uno stato di contestazione attuale o anche solo potenziale. E, nella stessa prospettiva, difetterebbe anche il secondo requisito paradigmatico, quello delle reciproche concessioni, indeclinabile nell'ottica qualificativa della sussunzione al tipo descritto nell'art. 1965 cod. civ.»..

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi recurring: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi up front: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore (non ha esaminato la clausola secondo cui esse non sono rimborsabili in caso di decesso del cliente, in quanto essa non aveva trovato applicazione nel caso concreto).

Ha invece ritenuto up front le commissioni di distribuzione.

Si riportano quindi i conteggi con riferimento al CONTRATTO N. *****539

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,90%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,48%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm finanziarie (recurring)	€ 2.154,30	€ 1.292,58	€ 828,91	☐	€ 248,67	€ 1.043,91
☐	comm distribuzione (recurring)	€ 565,20	€ 339,12	€ 217,47	☐	€ 0,00	€ 339,12
☐	costo comunic period (recurring)	€ 22,00	€ 13,20	€ 8,46	☐	€ 13,20	€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 332,18	-€ 332,18
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.050,85
interessi legali							si ▼

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 1.384,00], che non sottrae l'ulteriore importo versato dall'intermediario medio tempo

Mentre con riferimento al CONTRATTO N. *****833 i conteggi sono i seguenti:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	3,65%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,91%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	comm finanziarie (recurring)	€ 2.880,82	€ 1.728,49	€ 1.092,19	☐	€ 1.092,21	-€ 0,02
☐	comm distribuzione (up front)	€ 318,72	€ 191,23	€ 120,83	☐	€ 0,00	€ 120,83
☐					☐		€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
☐					☐		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 120,81
interessi legali							si ▼

Il risultato non coincide con quanto richiesto [€ 828,00] dal ricorrente, che domanda la restituzione in proporzione lineare.

Totale tabelle: € 1.171,66 (1.050,85+120,81)

Si precisa che, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

Tutto ciò premesso e considerato

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.172,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE